

N. 9-2008

Regione Veneto: L.R. 61/85 integrata con L.R. n. 4/2008

Per informazioni scrivere a:
info@tecnojus.it

Legge Regionale del Veneto 27 giugno 1985, n. 61 **Norme per l'uso e l'assetto del territorio** **Titolo V – disciplina dell'attività edilizia** **Art. 79 bis**

[modifica di cui all'art. 12 dalla L.R. 4/08 in BUR n. 54 del 1-7-08 – in **vigore dal 2-7-08**]

Grazie a:



e a:





**VENETO: EDILIZIA – INTEGRAZIONE ALLA L. R. 27-6-1985 N. 61
RELATIVAMENTE ALLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

Nuovo articolo 79 bis della L.R. 61/85

La finalità

Il precetto

Condizione di efficacia del precetto

Sanzioni e/o effetti

Norme richiamate

Glossario tecnico-

Il legislatore regionale con la L.R. 4/2008 (art. 12) ha integrato le disposizioni relative alla “disciplina dell’attività edilizia” contenute nel titolo V della legge regionale n. 61/1985 (ancora in vigore nei limiti precisati dalla L.R. 16/2003), per inserire nell’ordinamento “**misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza**”

La finalità perseguita

Prevenzione dei rischi d’infortunio per garantire l’accesso, il transito e l’esecuzione di lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Ambito di applicazione (who-chi/che cosa)

I progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano

- nuove costruzioni
- o edifici esistenti

devono prevedere,

Contesto di riferimento (where-dove When-quando)

nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività,
[quindi in sede di procedimento amministrativo relativo ai regimi edilizi]

Contenuto dispositivo (what-cosa)

Idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione,

- l’accesso,
- il transito
- e l’esecuzione

dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Giunta Regionale

La Giunta regionale emana un proprio provvedimento contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.

Comuni e Regolamenti Edilizi

I Comuni adeguano i propri regolamenti alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 [da parte della Giunta Regionale] prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.

Nel procedimento

La mancata previsione delle misure del comma 1 [preventive e protettive che consentano, anche nella fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza] costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire [rectius permesso di costruire ovvero permesso di costruire alternativo a DIA] ed impedisce, altresì, l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di inizio dell’attività.

Agibilità

La mancata “attuazione” delle misure preventive e protettive, in seguito ai contenuti del regolamento edilizio disposti dal legislatore regionale, possono costituire motivo ostativo al rilascio del certificato di agibilità ovvero l’utile decorso del termine previsto per la sua formazione [ved. art. 25, comma 4, D.P.R. 380/01]

L.R. Veneto n. 16/2003

CAPO V – Disposizioni in materia di edilizia
Art. 13 – Disciplina transitoria dell’attività edilizia.
1. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché le disposizioni della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni, che regolano la materia dell’edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo.

D.P.R. n. 380/01

Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità (D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)
...
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni..

Rischio

Art. 2, comma 1, dlgs 9-4-2008 n. 81, lettera s)
Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di

giuridico	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prevenzione ▶ Lavoro in quota 	<p>esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Art. 2, comma 1, dlgs 9-4-2008 n. 81, lettera n) <i>Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno</i> ▶ Art. 107, comma 1, dlgs 9-4-2008 n. 81 <i>... si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.</i>
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Possibili interferenze con dlgs 81/08? 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ L'art. 79 bis e le misure di prevenzione e protezione previste nel dlgs 81/2008 relative ai cantieri temporanei e mobili La disposizione regionale in presentazione inserisce le valutazioni di sicurezza di esecuzione e di successiva manutenzione nel procedimento amministrativo relativo ai titoli abilitativi edilizi, tanto che l'omissione costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire o l'utile decorso del tempo previsto per le DIA. A quanto sembra il legislatore regionale richiede all'interno di un procedimento amministrativo, preliminarmente all'esecuzione, la formalizzazione di ciò che il legislatore nazionale richiede invece in fase di progettazione-esecuzione ovvero di affidamento o in corso d'opera qualora lo sviluppo dei lavori li faccia rientrare nell'ambito di applicazione del decreto legislativo. La questione, pertanto, si ritiene meritevole di idoneo approfondimento tecnico-giuridico.

© Tecnojus – Centro Studi
Romolo Balasso architetto